

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan relativo alla fornitura di frumento tenero e di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare d'urgenza

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN,

dall'altra,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN:

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo I

La Comunità economica europea, in appresso denominata « Comunità », fornisce, a titolo di aiuto alimentare d'urgenza, alla Repubblica islamica del Pakistan, in appresso denominata « paese destinatario »:

- 20 000 tonnellate di frumento tenero alla rinfusa, di cui 10 000 nell'ambito del programma di aiuto alimentare in cereali della Comunità per il 1971/1972 e 10 000 nell'ambito di quello per il 1972/1973;
- 3 000 tonnellate di latte scremato in polvere che saranno consegnate tramite il Comitato internazionale della Croce Rossa. Le condizioni d'imballaggio e le caratteristiche del latte scremato in polvere sono specificate all'allegato I che forma parte integrante del presente accordo.

Articolo II

Le consegne del frumento sono effettuate cif porto di sbarco del paese destinatario.

Articolo III

Gli obblighi e le responsabilità della Comunità e del paese destinatario, per quanto riguarda in particolare la consegna e la presa in carico del frumento sono definiti nell'allegato II, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo IV

Il paese destinatario si impegna a prendere tutte le disposizioni necessarie per il trasporto e l'assicurazione dei prodotti forniti, dal momento in cui sono presi in carico.

Articolo V

Il paese destinatario si impegna a utilizzare a fini di consumo i prodotti ricevuti a titolo di aiuto e a distribuirli gratuitamente alle popolazioni sinistrate a seguito delle inondazioni.

Articolo VI

Le parti contraenti si impegnano ad eseguire il presente accordo, in modo da non arrecare alcun pregiudizio alla struttura normale della produzione nazionale e del commercio internazionale. Esse prendono a tal fine le misure necessarie affinché le forniture a titolo di aiuto si aggiungano, e non si sostituiscano, alle operazioni commerciali ragionevolmente prevedibili in mancanza di tali forniture.

Articolo VII

Il paese destinatario prende tutte le misure del caso per impedire:

- la riesportazione dei prodotti ricevuti a titolo di aiuto, nonché dei prodotti e sottoprodotti da essi derivati ;
- l'esportazione commerciale e non commerciale, per un periodo di sei mesi dall'ultima consegna, sia dei prodotti ottenuti localmente ed aventi la stessa natura di quelli ricevuti a titolo di aiuto, sia dei prodotti e sottoprodotti da essi derivati.

Articolo VIII

Il paese destinatario si impegna ad informare la Comunità delle modalità di esecuzione del presente accordo. A tal fine, esso comunica alla Commissione delle Comunità europee i dati seguenti :

- non oltre 30 giorni dopo lo sbarco di ogni carico : porto e data di arrivo della nave ; natura, quantità e qualità dei prodotti scaricati ; data in cui è stato ultimato lo scarico ;
- ogni 3 mesi, fino alla completa utilizzazione dei quantitativi ricevuti a titolo di aiuto : quantitativi distribuiti, numero e qualità dei beneficiari, luogo, ritmo e modalità di distribuzione.

Articolo IX

Su richiesta di una delle parti contraenti, queste si consultano su tutti i problemi inerenti all'applicazione del presente accordo.

Articolo X

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente fede.

ALLEGATO I

Qualità e condizioni di imballaggio del latte scremato in polvere

I. *Requisiti di qualità:*

a) tenore di materie grasse:	al massimo 1,5 %
b) tenore d'acqua:	al massimo 4,0 %
c) acidità totale espressa in acido lattico:	al massimo 0,15 % (18° Dornic)
d) ricerca dei neutralizzanti:	negativo
e) additivi autorizzati:	nessuno
f) prova della fosfatasi:	negativo
g) solubilità:	al massimo 0,5 ml (al minimo 99 %)
h) grado di purezza:	al minimo disco B (15,0 mg)
i) tenore di germi:	al massimo 50 000 per g
k) titolo di colibacilli:	negativo in 0,1 g
l) sapore e odore:	genuino
m) aspetto:	colore bianco o leggermente giallastro, assenza di impurità e di particelle colorate.

II. *Imballaggio:*

- a) contenuto del peso netto di 25 chilogrammi;
- b) confezione:
 - aa) 4 sacchi di carta « Kraft », di resistenza corrispondente a un peso di almeno 70 g per m²;
1 sacco in carta catramata interposta, di resistenza corrispondente a un peso di almeno 140 g per m²;
1 tasca interna in polietilene di almeno 0,06 mm di spessore, saldata o a doppia legatura;
 - oppure
 - bb) 1 sacco di carta « clupak-poly-duplo », di resistenza corrispondente a un peso di almeno 50/20/50 g per m²;
2 sacchi di carta « Kraft », di resistenza corrispondente a un peso di almeno 70/75 g per m²;
1 tasca interna in polietilene di almeno 0,10 mm di spessore, saldata o a doppia legatura;
- c) iscrizione sull'imballaggio (in lingua inglese):

« SKIMMED-MILKPOWDER — GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ».

ALLEGATO II

Disposizioni previste dall'articolo III dell'accordo

Articolo 1

La consegna si considera effettuata ed i rischi passano dalla Comunità al paese destinatario nel momento in cui la merce viene effettivamente prelevata dalla stiva della nave nel porto di sbarco.

Il paese destinatario sostiene tutte le spese successive alla consegna della merce comprese le spese di scarico (quali disistivaggio, sollevamento, controllo) e le eventuali spese di alleggio.

Le eventuali spese di controballia e l'eventuale premio di celerità (dispatch money) nel porto di sbarco sono a carico o a beneficio del paese destinatario. I loro tassi e modalità, fissati nel contratto fra il mandatario della Comunità di cui all'articolo 5 e il vettore, devono essere stati preventivamente convenuti fra detto mandatario e la persona incaricata della ricezione dal paese destinatario di cui all'articolo 5.

Articolo 2

La Comunità notifica al paese destinatario quanto prima dopo l'imbarco della merce, il nome della nave indicando la data di carico, il quantitativo e la qualità della merce accertati al momento dell'imbarco e il porto di sbarco.

Articolo 3

La Comunità informa il paese destinatario della data presunta di arrivo della nave nel porto di sbarco almeno 10 giorni completi prima di tale data.

Essa fa inserire nel contratto di noleggio l'obbligo per il capitano d'informare il paese destinatario, con almeno 72 ore di anticipo, della probabile data di arrivo della nave nel porto di sbarco.

Articolo 4

Alla consegna della merce è ammessa una tolleranza del 5% in meno del quantitativo di prodotto la cui fornitura è prevista dall'articolo I dell'accordo.

Articolo 5

Per l'esecuzione delle disposizioni del presente allegato, la Comunità designa un mandatario di cui essa comunica in tempo utile il nome e l'indirizzo al paese destinatario.

Il paese destinatario designa in ogni porto di sbarco una persona incaricata della ricezione e, prima dell'esecuzione dell'accordo, ne comunica il nome e l'indirizzo alla Comunità.

Informazione concernente la firma dell'accordo relativo alla fornitura di aiuto alimentare tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan

L'accordo tra la Comunità economica europea e il Pakistan, relativo alla fornitura di frumento tenero e di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare d'urgenza, che il Consiglio ha deciso di concludere il 14 gennaio 1974, è stato firmato a Bruxelles il 17 gennaio 1974

a nome del Consiglio delle Comunità europee dal sig. Ulrich Lebsanft, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, presidente del comitato dei rappresentanti permanenti, nonché dal sig. Hans-Broder Krohn, direttore generale della direzione generale « Sviluppo e cooperazione » della Commissione delle Comunità europee;

a nome del governo del Pakistan dal sig. Quamar ul Islam, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, capo della missione di tale paese presso le Comunità europee.
